



C O M U N E D I B A R I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2024

DELIBERA N.749

O G G E T T O

ATTO ORGANIZZATIVO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, CD. WHISTLEBLOWING.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI DICEMBRE, , ALLE ORE 14:54 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

PERLINO ELDA - ASSESSORE ANZIANO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	LECCESE Dott. Vito	NO	7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
2	IACOVONE Giovanna	NO	8	ROMANO Avv. Paola	NO
3	DE MARZO Diego	SI	9	SCARAMUZZI Domenico	SI
4	GRASSO Nicola	SI	10	VACCARELLA Elisabetta	SI
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI			
6	PALONE Dott.ssa Carla	NO			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

OGGETTO: Atto organizzativo del canale interno di segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, cd. *whistleblowing*.

L'assessore Prof. Nicola Grasso, vista l'istruttoria condotta dal direttore della Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità e Antimafia sociale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Nicola D'Onchia, riferisce:

Il *whistleblowing* è un istituto di derivazione anglosassone che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina introdotta nel 2012 è stata progressivamente arricchita sia nella direzione di allargare le categorie dei soggetti segnalanti, sia in quella di aumentare le modalità di segnalazione (canale interno sotto la responsabilità del RPCT, canale esterno sotto la responsabilità dell'Anac, divulgazione, oltre alla denuncia all'Autorità giudiziaria).

Il Comune di Bari intende formalizzare l'utilizzo del canale interno di segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali – cd. *whistleblowing* (art. 4 d. lgs. n. 24 del 2023).

L'istituto del *whistleblowing*, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, è stato attuato dal Comune di Bari tramite piattaforma di gestione delle segnalazioni – con appalto sottosoglia di servizi – e successivamente, nel 2022 con l'utilizzo del software gratuito Whistleblowing PA fornito da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l./Transparency International.

Quest'ultimo è un canale che garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La vigente disciplina (d. lgs. n. 24 del 2023) che recepisce la normativa europea richiede, secondo le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, che l'Amministrazione definisca in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.

Tale atto organizzativo, da adottarsi sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacale. ha lo scopo di definire:

- il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di *whistleblowing* e alle disposizioni di legge.

Poiché si è reso necessario precisare alcuni aspetti della disciplina delineata con l'atto organizzativo approvato con delibera di giunta comunale n. 634 del 29/10/2024, dopo aver proceduto alle dovute integrazioni, l'atto è stato inviato alle rappresentanze sindacali con prot. n. 0404791.U del 22/11/2024 e non sono pervenuti riscontri o osservazioni.

Tanto premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

udita la relazione dell'Assessore;

PREMESSO CHE:

- con la L. n.190/2012 è stato introdotto l'istituto giuridico del *whistleblowing* e, in particolare, l'art. 1, c. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-*bis* all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- la disciplina è stata integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54-*bis* introducendo anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing e poi sostituita dalla l. n.179/2017;
- in conformità alla nuova disciplina prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, come indicato dalle linee guida ANAC adottate con delibera n. 311/2023 “...*i soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, per acquisire eventuali osservazioni, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione...*”(p. 37 delle linee guida del 12 luglio 2023);
- con delibera di giunta comunale n. 634 del 29/10/2024 si è approvato l'atto organizzativo del canale interno di segnalazioni;
- si ritiene necessario recepire le indicazioni pervenute dall'Anac con nota n. Prot. 15/11/2024.0394137.E, sia in merito all'atto approvato sia in merito ad una migliore e più completa attuazione dell'istituto;

RITENUTO necessario precisare alcuni aspetti contenuti nell'atto approvato con delibera di giunta n. 634/2024 e, conseguentemente, adottare l'atto organizzativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

INTESO, inoltre, rendere l'atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire alla struttura di adeguarsi immediatamente all'atto organizzativo che con la presente deliberazione si approva;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità e Antimafia sociale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come da scheda allegata agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 150/2009;
- la legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 62/2013;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e il D. Lgs. n. 24/2023;
- la delibera dell'Autorità n. 301 del 12 luglio 2023, che ha approvato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016;
- il vigente Statuto comunale;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano

DELIBERA

per tutto quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **DI APPROVARE** l'“Atto organizzativo del canale interno di segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, cd. whistleblowing”, allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'atto organizzativo che si adotta con la presente deliberazione annulla e sostituisce quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 634 del 29/10/2024;
- 3) **DI DARE ATTO** che il suddetto atto organizzativo sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sottosezione “Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione” – “Whistleblowing del Comune di Bari”;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



COMUNE DI BARI

**ATTO ORGANIZZATIVO RIGUARDANTE LE
MODALITÀ E PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ILLECITI
(C.D. “WHISTLEBLOWING”)**

ATTO ORGANIZZATIVO RIGUARDANTE LE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ILLECITI (C.D. “WHISTLEBLOWING”).

INDICE

	Pag.
1. Premessa.....	3
2. Ambito soggettivo.....	4
2.1 <i>Soggetti che gestiscono le segnalazioni.....</i>	4
2.2 <i>Soggetti che possono presentare le segnalazioni.....</i>	5
3. Canale di segnalazione interna.....	5
3.1 <i>Forme e modalità delle segnalazioni.....</i>	5
3.2 <i>Contenuto minimo delle segnalazioni.....</i>	5
3.3 <i>Fasi della segnalazione.....</i>	6
4. Attività in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.....	7
4.1 <i>La tutela della persona segnalante.....</i>	7
4.2 <i>Il trattamento dei dati personali.....</i>	8
5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	9
6. Segnalazioni anonime.	9
7. Informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.....	9

ATTO ORGANIZZATIVO RIGUARDANTE LE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ILLECITI (C.D. "WHISTLEBLOWING")

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

1. Premessa.

L'articolo 54 *bis* del D. Lgs. n.165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del/della dipendente pubblico che segnala presunti illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio (cd. Whistleblowing).

Il decreto legislativo n. 24/2023 (Decreto), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" costituisce la normativa di attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 e, nell'abrogare l'art. 54 del d.lgs. n. 165/01, ha introdotto una nuova disciplina del whistleblowing in Italia.

In particolare, all'art. 2, lett. a) n. 1 - 6 del Decreto, sono riportate le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Tra queste si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la violazione della normativa antiriciclaggio, gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano; gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

Alla luce dell'intervenuta riforma, il Comune di Bari ha ritenuto di conformarsi alla normativa richiamata attraverso l'introduzione di misure, così come previsto nel PIAO 2024-2026, approvato con D.G. n. 228 del 09/04/2024, in continuità con quanto già disposto in materia di Whistleblowing con la circolare prot. n. 0173549/2022 dell'01/06/2022.

È attivo il canale di segnalazione interna che consente la presentazione della segnalazione in forma scritta con l'utilizzo di software gratuito Whistleblowing PA fornito da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l./Transparency International.

È attivo il canale di segnalazione in forma orale tramite numero telefonico dedicato.

Nel presente atto organizzativo sono quindi definite:

- le modalità per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne;
- il ruolo e i compiti del RPCT e le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di tutela del/della segnalante;
- i termini di tutela e conservazione dei dati.

Le presenti modalità e procedure sono definite ai sensi dell'art. 4 (Canali di segnalazione interna) e 5 (Gestione del canale di segnalazione interna) del Decreto e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 (3.2 I canali interni). Tali Linee guida sono prioritariamente e principalmente volte a fornire indicazioni per la presentazione e gestione da parte dell'ANAC delle segnalazioni esterne ma anche a fornire indicazioni e principi di cui tener conto per la definizione dei canali interni.

L'ANAC si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo riguardo ai canali di segnalazione interna. Pertanto, le modalità e procedure del canale interno di segnalazione e il presente atto organizzativo potranno essere aggiornati e integrati a seguito e in relazione all'adozione dei suddetti atti.

Qui sono definiti:

- il ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

Restano escluse dall'applicazione del d. lgs. 24/23 le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In particolare, si sottolinea, al riguardo, che l'istituto delle segnalazioni è finalizzato a evidenziare illeciti che abbiano potenziali finalità corruttive.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

2. Ambito soggettivo

2.1 Soggetti che gestiscono le segnalazioni.

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna per il Comune di Bari è affidata esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Il Responsabile è l'unico ad accedere alla piattaforma di gestione delle segnalazioni, e a raccogliere le stesse se presentate oralmente.
2. La segnalazione sarà gestita personalmente dal RPC e, qualora dovesse ritenere di avvalersi di collaboratori/-trici, l'individuazione di costoro dovrà essere effettuata con specifico atto in cui si avrà cura di specificarne i nominativi, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, i compiti assegnati e le modalità di esecuzione. La scelta dovrà ricadere su coloro i/le quali, con profilo di funzionario e/o istruttore assegnati alla Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale, siano debitamente formati/e in materia di anticorruzione e autorizzati/e al trattamento dei dati personali. Qualora coinvolti/e nella gestione delle segnalazioni, quale che sia la forma con cui viene presentata, sarà cura del RPC condividere con il/la collaborator/-trice del suo ufficio le informazioni strettamente necessarie per l'espletamento dell'istruttoria.
3. Il Responsabile si avvarrà del personale assegnato al proprio ufficio e, se necessario, anche di altri uffici comunali, esclusivamente per l'acquisizione di informazioni utili all'istruttoria, e senza far riferimento alcuno ai dati personali contenuti nella segnalazione. Nel corso di tutte le fasi del procedimento, il RPC e chiunque collabori con lui è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e assicurare massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni.

2.2. Soggetti che possono presentare le segnalazioni

1. Le segnalazioni possono essere formalizzate mediante il canale interno disciplinato dai paragrafi che seguono, oppure, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 24/2024, possono essere effettuate attraverso il canale esterno di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

2. A norma dell'art. 3 del D. lgs. n. 23/2024, salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, la presente disciplina si applica alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
- a) i/le dipendenti del Comune di Bari;
 - b) i/le lavoratori/-trici autonomi/e e i/le titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Bari;
 - c) i/le lavoratori/-trici o i/le collaboratori/-trici che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Bari e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - d) i/le liberi/e professionisti/e, i/le consulenti, i/le volontari/-ie e i/le tirocinanti, retribuiti/e e non retribuiti/e, che prestano la propria attività presso il Comune di Bari;
 - e) coloro che, in mancanza di un rapporto di lavoro in essere, segnalino informazioni acquisite: (a) durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali; (b) durante il periodo di prova; (c) nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.

3. Canale di segnalazione interna

3.1 Forme e modalità delle segnalazioni.

1. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta e/o orale, ex art. 4 c. 3 d. lgs 24/23 e, se presentata ad un soggetto diverso del RPC è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
2. La segnalazione scritta può essere inoltrata attraverso la piattaforma informatica debitamente istituita all'indirizzo: <https://www.comune.bari.it/web/trasparenza/whistleblowing-comune-di-bari> che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. La segnalazione scritta può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dall'esterno, attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico e trattata alla stessa stregua di quelle ordinarie da parte del RPC, che la gestirà mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del/della segnalante.
4. La segnalazione orale può essere presentata mediante linea telefonica non registrata al numero 366 9013568 (anche tramite sms), oppure, su richiesta tramite medesimo canale telefonico, in un incontro diretto con il RPC da fissarsi entro dieci giorni. La segnalazione così effettuata è documentata con resoconto dettagliato o mediante processo verbale, ai sensi e con le cautele dei commi 3 e 4 dell'art. 14 del Decreto.
5. In caso di segnalazioni orali pervenute tramite linea telefonica o in occasione di un incontro diretto, il RPC inviterà il/la segnalante a procedere al loro inserimento nella piattaforma informatica, in modo da poter proseguire le interlocuzioni e aggiornare il/le segnalante dei provvedimenti assunti, tramite il sistema informatizzato.

3.2 Contenuto minimo delle segnalazioni.

1. La segnalazione può avere ad oggetto non solo le fattispecie di reato incluse nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche *“tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità”* (cfr. pag. 13 Linee guida ANAC del 21/7/21).
2. Il contenuto della segnalazione scritta deve essere circostanziato, al fine di consentire al RPC le verifiche di propria competenza. In particolare, dovrebbe indicare/allegare:
 - il tipo dell’illecito;
 - una descrizione sintetica dei fatti;
 - una descrizione estesa dell’accaduto;
 - il periodo in cui è avvenuto l’illecito;
 - il/i beneficiario/i interno/esterno all’Ente dell’illecito;
 - informazioni utili alla verifica della segnalazione;
 - eventuali documenti a supporto della segnalazione.

3.3 Fasi della segnalazione.

1. Le segnalazioni inoltrate mediante la piattaforma saranno mantenute in forma riservata mediante l’attribuzione di un codice identificativo. I dati della segnalazione, unitamente agli eventuali documenti allegati, vengono cifrati e resi accessibili, tramite la piattaforma, al RPC. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni, utilizzando il codice identificativo ricevuto.
2. Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPC avvia l’istruttoria, che deve concludersi al massimo entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Durante questa fase, il RPC potrà avere necessità di ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, per cui sarà cura del/della segnalante accedere alla piattaforma mediante l’inserimento del suddetto codice identificativo e verificare lo stato di avanzamento della segnalazione.
3. Il RPC analizza la segnalazione al fine di determinarne l’ammissibilità e la ricevibilità e, precisamente:
 - a. se ricorrono le condizioni soggettive prescritte dalla legge e riportate nel paragrafo 2.2;
 - b. se la segnalazione rispetta il contenuto minimo di cui al paragrafo 3.2;
 - c. se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni di cui il soggetto è venuto a conoscenza nel proprio *“contesto lavorativo”*, per tale intendendosi le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti giuridici sopra menzionati e attraverso le quali sono state acquisite le informazioni sulle violazioni;
 - d. se la segnalazione è stata inoltrata nell’interesse pubblico e/o nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.
4. Qualora non ricorra una delle ipotesi che precedono o comunque si riscontri un’evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità della segnalazione, il RPC procede ad archiviare la segnalazione, entro trenta giorni dal suo ricevimento e ne dà al più presto comunicazione alla persona segnalante, qualora sia rintracciabile. Nello specifico, costituiscono possibili cause di archiviazione:
 - a. manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
 - b. carattere esclusivamente personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi;
 - c. manifesta incompetenza del RPC sulle questioni segnalate;
 - d. assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - e. contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;

- f. segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.
5. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle cause di archiviazione, non avendo il potere di accertare i fatti ma solo di svolgere un'attività di verifica e di analisi, il RPC procede nella valutazione della documentazione e degli elementi ricevuti eventualmente acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie e avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, soprattutto laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi.
 6. In caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPC provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta e i profili di illiceità riscontrati nonché a:
 - a. inviare la summenzionata relazione istruttoria ad uno dei seguenti soggetti per i seguiti di competenza:
 - i. Corte dei Conti (se si ravvisano profili di danno erariale);
 - ii. Procura della Repubblica (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
 - iii. dirigente responsabile del procedimento disciplinare (se si tratta di un'ipotesi di illecito disciplinare);
 - b. comunicare alla persona segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro ente/organo e la relativa motivazione, con avviso della eventualità che la sua identità potrà essere svelata all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda, in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023;
 - c. informare il Segretario Generale in ordine al provvedimento finale assunto, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

4. Attività in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

4.1 La tutela della persona segnalante.

1. I dati della persona segnalante saranno conosciuti dal solo RPC che, secondo la normativa vigente, sarà il "custode" dell'identità del/della segnalante.
2. Le segnalazioni possono anche essere fatte in via anonima ma, qualora la persona segnalante decida di comunicare successivamente le proprie generalità, il Responsabile deve mantenere la più stretta riservatezza e predisporre tutte le misure utili a tutelare il/la segnalante, non solo qualora la segnalazione sia stata effettuata da un/una dipendente dell'Ente, ma anche quando sia stata effettuata da una persona a lui/lei vicina.
3. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, che devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il disvelamento dell'identità del/della segnalante attraverso l'accesso agli atti è regolato dall'art. 12 del d. lgs. n. 24/2023 e, dunque:
 - a. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - b. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - c. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo

in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Allo scopo, il disvelamento circa l'identità della persona segnalante è subordinato ad una specifica richiesta del soggetto che ha il potere disciplinare, in cui sia espressamente dichiarato che la conoscenza dell'identità del/della segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato/a. In tal caso il RPC, dopo aver verificato che la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, provvederà ad acquisire, attraverso la piattaforma informatica o altro canale, una dichiarazione di assenso a rivelare l'identità, sottoscritta dal/dalla segnalante e corredata dal suo documento di identità in corso di validità;

- d. quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati;
 - e. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. In ossequio a quanto previsto dall'art. 3, c. 5 del d. Lgs n. 24/2023, le misure di protezione previste dagli artt. 16 e ss. del medesimo decreto si applicano anche ai soggetti diversi dal/dalla segnalante e, precisamente:
- a. al facilitatore, inteso come la persona fisica che assiste il/la segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c. ai/alle colleghi/e di lavoro del/della segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d. agli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - e. agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);
 - f. agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d. Lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste per legge non devono essere garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.2 Il trattamento dei dati personali.

1. La disciplina in materia di tutela del/della dipendente pubblico/a che segnala illeciti deve essere considerata come una delle più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati personali, previste dall'art. 88, § 1 del Regolamento.
2. Il titolare del trattamento è il RPC, che è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di *"liceità, correttezza e trasparenza"* nonché di *"minimizzazione"*, in base ai quali i dati personali devono essere *"trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"* e devono essere *"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"* (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento).

3. I dati devono inoltre essere *“trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza”* degli stessi *“compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”* (art. 5, § 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento Europeo).
4. Per qualsiasi informazione più dettagliata si potrà contattare il Data Protection Officer del Comune di Bari che è l’Avv. Ilaria Rizzo, all’indirizzo e-mail privacy@comune.bari.it.
5. In relazione alle procedure ed attività di cui al presente atto organizzativo è stata effettuata valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) per la piattaforma digitale; per gli altri canali è oggetto di aggiornamento.
6. I trattamenti relativi a tali procedure e modalità sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 24/2023 e sono altresì inseriti nel Registro delle attività di trattamento.

5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. Segnalazioni anonime.

1. Con riguardo alle segnalazioni anonime, saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l’accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.
2. Considerato che ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. 24/2023 il/la segnalante anonimo/a, successivamente identificato, può beneficiare della tutela a fronte di misure ritorsive, le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno sono comunque registrate con le modalità precedentemente descritte e, sebbene non gestite con le modalità del presente atto, sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, al fine di rintracciarle, nel caso in cui il/la segnalante sia successivamente identificato e comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. Informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne

1. Il presente atto ed ogni ulteriore informazione sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne sono pubblicate nel sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti”, sottosezione “Whistleblowing Comune di Bari”, o affisse fisicamente nelle bacheche dei luoghi di lavoro.
2. In ogni caso, con cadenza annuale, il RPC, di concerto con l’ufficio del personale, provvede all’organizzazione di appositi corsi di formazione e/o di invio di newsletter e/o uso del portale intranet sul tema dell’anticorruzione e, in specie, dell’istituto del Whistleblowing.



Ripartizione Controlli - Trasparenza - Legalità - Antimafia Sociale

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2024/00749

del 4 DICEMBRE 2024

**OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE
VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI, CD. WHISTLEBLOWING.**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 04/12/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, CD. WHISTLEBLOWING.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 02/12/2024

Il responsabile
Nicola D'Onchia

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 04/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione
Ilaria Rizzo

Bari, 04/12/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 04/12/2024 al 18/12/2024.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>